

REGOLAMENTO (CE) N. 2487/96 DEL CONSIGLIO**del 20 dicembre 1996****relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici CECA dalla Romania nelle Comunità europee per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1997 (proroga del sistema di duplice controllo)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 1° febbraio 1995 è entrato in vigore un accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra⁽¹⁾;considerando che le parti hanno deciso, con la decisione n. .../96 del consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra⁽²⁾, di prorogare, con alcuni adeguamenti, il sistema di duplice controllo introdotto dalla decisione n. 3/95⁽³⁾ per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1997;considerando che è quindi necessario modificare il regolamento (CE) n. 3054/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'esportazione di taluni prodotti siderurgici CECA e CE da alcuni paesi terzi nelle Comunità europee⁽⁴⁾,*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 3054/95 continua ad applicarsi per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1997, in base alla decisione n. .../96 del consiglio di associazione⁽²⁾, con gli adeguamenti di cui all'articolo 2 del presente regolamento. Nel preambolo e all'articolo 1, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CE) n. 3054/95, i riferimenti al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1996 sono sostituiti dalla dicitura «1° gennaio e il 31 dicembre 1997».

Articolo 2

L'allegato II del regolamento (CE) n. 3054/95 è sostituito da quello che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

S. BARRETT

⁽¹⁾ GU n. L 357 del 31. 12. 1994, pag. 12.

⁽²⁾ Decisione in corso di pubblicazione.

⁽³⁾ GU n. L 325 del 30. 12. 1995, pag. 51.

⁽⁴⁾ GU n. L 325 del 30. 12. 1995, pag. 1.